



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 110/18/CONS

**ISTANZA DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEI SERVIZI
SOGGETTI AGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO UNIVERSALE DI CUI ALLA
DELIBERA N. 456/16/CONS**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 1° marzo 2018;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e l’istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, di seguito Codice, ed in particolare gli articoli 53, 59 e 60;

VISTA la delibera n. 314/00/CONS, del 1 giugno 2000, recante “*Determinazioni di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di clientela*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 169/15/CONS, del 20 aprile 2015, recante “*Diffida alla Società Telecom Italia S.p.A. al rispetto degli articoli 53, 54, 70 e 71 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e dell’articolo 4, dell’allegato A, della delibera n. 179/03/CSP*”;

VISTA la delibera n. 112/16/CONS, del 24 marzo 2016, recante “*Diffida alla Società Telecom Italia S.p.A. e avvio del procedimento ai sensi degli articoli 53, comma 2, e 59 del Codice delle comunicazioni elettroniche*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 456/16/CONS, del 14 ottobre 2016, recante “*Condizioni economiche dei servizi soggetti agli obblighi di servizio universale*”, e in particolare l’articolo 2;

VISTA la nota del 28 dicembre 2017 (prot. n. 89901), con la quale la Società TIM S.p.A. (di seguito anche TIM), ai sensi dell’articolo 2 della delibera n. 456/16/CONS, ha sottoposto all’Autorità la proposta di modifica della tariffa “Voce”, le cui condizioni economiche sono riportate nell’Allegato 1 alla Delibera n. 456/16/CONS del 14 ottobre 2016;

UDITA la Società TIM in data 15 gennaio 2018, come da verbale agli atti del procedimento;

VISTA la nota del 25 gennaio 2018 (prot. n. 5399) con cui TIM ha dato riscontro alla richiesta di informazioni formulata in data 16 gennaio 2018, prot. n. 3358;

CONSIDERATO che TIM ha proposto un aumento, pari a *omissis* di euro al mese in termini assoluti (pari al XX% in termini percentuali), del *omissis* alla rete di cui all’articolo 54 del Codice, che passerebbe dagli attuali XX euro a XX *omissis* al mese, lasciando invariate le altre componenti di prezzo dei servizi soggetti agli obblighi di servizio universale, ossia *omissis*;

RILEVATO che l’istanza formulata da TIM è sostanzialmente motivata sulla base della necessità di recuperare gli effetti dell’aumento dell’inflazione (+1,3% nel periodo di riferimento) sulla sola componente del *omissis* e del dichiarato miglioramento delle condizioni socio-economiche (crescita del Prodotto Interno Lordo dello 0,7% nel 2015, dello 0,9% nel 2016 e dell’1,5% nel 2017);

VISTA la delibera n. 623/15/CONS, con la quale l’Autorità ha stabilito, tra le varie cose, il prezzo per il servizio di vendita del canone all’ingrosso (*Wholesale Line Rental – WLR*) che TIM è obbligata a praticare agli operatori alternativi;

RILEVATO che con tale delibera, l’Autorità ha stabilito un prezzo del WLR, pari a 11,06 €/mese/linea, per gli anni 2015-2017;

CONSIDERATO che il prezzo di tale servizio è orientato al costo e fissato dall’Autorità sulla base di una metodologia *Long Run Incremental Cost (LRIC)* di tipo *bottom up*;

RILEVATO, quindi, che nel periodo 2015-2017 il prezzo del servizio di vendita del canone all’ingrosso, in un contesto di generale riduzione dei prezzi dei servizi all’ingrosso, è risultato stabile;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che, dai dati comunicati da TIM in relazione al *benchmark* dei prezzi applicati dai principali cinque operatori europei per le tariffe base di telefonia vocale, il *omissis* alla rete di TIM, attualmente pari a XX euro/mese, è secondo solo a quello di Deutsche Telekom e che, quindi, il proposto aumento di XX *omissis* di euro al mese incrementerebbe il già presente divario rispetto alla media dei paesi europei;

CONSIDERATO che, applicando l'aumento proposto, il *omissis* servizio di *omissis* rientrante negli obblighi di servizio universale crescerebbe del XX%, passando dagli attuali XX euro al mese a XX *omissis* al mese e che, dunque, tale aumento del *omissis* risulterebbe non solo superiore alle componenti che congiuntamente determinano l'incremento dei costi del servizio, ossia il tasso d'inflazione (pari all'1,3%) ed i prezzi dei servizi all'ingrosso sottostanti (immutati), ma superiore anche all'incremento della produzione e del reddito disponibile alterando l'universalità del servizio che andrebbe ad essere offerto a prezzi meno sostenibili;

RITENUTO, dunque, che, le modifiche proposte da TIM non possono essere accolte in quanto, diversamente da quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della delibera n. 456/16/CONS: *i*) nel periodo in esame non è intervenuto un aumento dei costi all'ingrosso dei servizi sottesi; *ii*) la spesa media mensile degli utenti crescerebbe ben oltre l'assorbimento dell'inflazione; *iii*) si assisterebbe a un aumento del *gap* tra il prezzo del *omissis* di TIM e il valore corrispondente alla media dei principali paesi europei, consolidando la posizione dell'Italia tra i principali paesi con il più alto canone di accesso alla rete fissa.

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Il rigetto dell'istanza di modifica delle condizioni economiche dei servizi inclusi nel Servizio Universale presentata dalla società TIM in data 28 dicembre 2017.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità ed è notificata all'operatore incaricato.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica.

Roma, 1° marzo 2018



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi